# COMUNE DI NOLE

*Città Metropolitana di Torino*

**Copia**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE
## DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. *141***

## OGGETTO :

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (CCI) TRIENNIO 2026/2028: STANZIAMENTO RISORSE DI PARTE VARIABILE DESTINATE ALL'INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 ED ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

L'anno **duemilaventisei** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **nove** e minuti **trentacinque** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|---|---|---|
| **BERTINO Luca Francesco** | Sindaco | Sì |
| **AUDI Claudia** | Assessore | Sì |
| **ZAMBELLO Tiziana** | Assessore | Sì |
| **BISCONTI Monica** | Assessore | Sì |
| **CAMANDONA Stefano** | Assessore | Sì |
| | Totale Presenti: | 5 |
| | Totale Assenti: | 0 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

- Premesso che:
  - la costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 costituisce competenza di ordine gestionale;
  - il CCNL 2022/2024 sottoscritto in data 23.02.2026 ha disposto alcune integrazioni alla disciplina dei precedenti CCNL;
  - le risorse stanziate per lo stesso fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;
  - le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 – e per le parti da quest'ultimo richiamate – dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, risultano suddivise in:
    a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
    b) risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

- Preso atto che l'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dispone che "*le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*";

- Presa visione del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020, che nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale - riferito all'esercizio 2016 - del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

- Dato atto che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2 del CCNL 2019/2021:
  - Lettera a):
    Risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
  - Lettera b):
    Importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
  - Lettera c):
    Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità dal Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
  - Lettera d):
    Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

- Richiamate le disposizioni contrattuali e legislative che consentono di incrementare ulteriormente la parte variabile in deroga ai limiti finanziari ordinari:
  - Incremento ai sensi della Legge di Bilancio 2022 (art. 79, comma 3 CCNL 16.11.2022): In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse:
    - ✓ in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017;
    - ✓ gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e risultato delle EQ);
    - ✓ come chiarito dall'orientamento Aran CFL 211, possono essere stanziate anche negli anni successivi al 2022 fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio;

- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2025 (art. 58, comma 2 CCNL 23.02.2026): in attuazione dell'art. 1, comma 121 della Legge 207/2024, è prevista l'ulteriore facoltà di incrementare le risorse di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Tali risorse:
  - ✓ operano in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017;
  - ✓ gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e risultato delle EQ);

- Dato atto che l'Ente non intende avvalersi delle seguenti ulteriori facoltà di incremento del fondo risorse decentrate:
  - Incremento ai sensi dell'art. 8, comma 3 del DL 13/2023, convertito in Legge 41/2023 (attuazione progetti PNRR);
  - Incremento delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario ai sensi dell'art. 20 del CCNL 23.02.2026;

- Richiamato l'art. 60 del CCNL 2022/2024 che prevede il conglobamento di una quota dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione della preintesa del CCNL 2022/2024, ovvero dal 01.01.2026;

- Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

- Preso atto che il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale: ai sensi del decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, a decorrere dal 20 aprile 2020 i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione;

- Dato atto che con l'art. 2, comma 1 del DL n. 144 del 07.08.2026 per gli enti soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'art. 33 del DL 34/2019 è stato eliminato il vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale rispetto al triennio 2011/2013 previsto dall'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
  - l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
  - l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

- Atteso che il Comune di Nole:
  - ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
  - non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;

- rispetta il vigente limite della spesa di personale trovandosi al di sotto dei valori soglia stabiliti dal soprarichiamato Decreto 17 marzo 2020;

- Preso atto che con la propria deliberazione n. 103 del 24.10.2025 la Giunta Comunale ha disposto, a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025, l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per un importo aggiuntivo di € 8.250,00, pari al 33%, come certificato in sede di compilazione della tabella SICI del conto annuale 2025;

- Vista la determinazione del Settore Economico – Finanziario n. 941 del 15.09.2026 ad oggetto: "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - Costituzione fondo anno 2026 - Parte stabile";

- Dato atto che il Revisore dei Conti con verbale n. 26 del 02.10.2026 ha provveduto alla certificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026 – parte stabile;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale assunta in data odierna ad oggetto: "Fondo per le risorse decentrate art. 79 CCNL funzioni locali 16.11.2022 - incremento ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis del D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025" con la quale è stato previsto l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, costituito ex art. 79 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 16.11.2022, per un importo aggiuntivo pari ad € 3.450,00;

- Rilevata l'esigenza di definire come appresso lo stanziamento delle risorse decentrate **di parte variabile** destinate a incrementare - nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. - lo stesso Fondo risorse decentrate:

  a) Art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022
  *Gli enti possono incrementare, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16.11.2022 e le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione.*

  Il monte salari 2018 del Comune di Nole, come rilevato dal Conto Annuale del medesimo anno, risulta pari ad € 336.731,00.
  Lo 0,22% di detto monte salari corrisponde ad una somma complessiva di € 740,81, che il Comune di Nole ha la possibilità di stanziare ad incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente;
  Il suddetto importo è da ripartirsi in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 539,69 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 destinato alla retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di EQ per € 201,12.

  b) Art. 79, comma 2, lettera b) CCNL 16.11.2022
  *Importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;*

  Non vengono stanziate risorse in quanto, essendo assoggettate alle limitazioni disposte dal D.Lgs. 75/2017 verrebbero comunque detratte dal fondo risorse decentrate in quanto già soggetto alla decurtazione per il rispetto del limite 2016;

  c) Art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16.11.2022
  *Gli enti possono incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16.11.2022 con le eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.*

  Non si sono verificate economie derivanti dal fondo straordinari dell'anno 2025 ai sensi Art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16.11.2022.

d) Art. 80, comma 1, ultimo periodo CCNL 16.11.2022
*Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.*

Sono rese disponibili risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno precedente, derivanti da parte stabile, per € 2.707,40.

e) Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2025 (art. 58, comma 2 CCNL 23.02.2026):
*in attuazione dell'art. 1, comma 121 della Legge 207/2024, è prevista l'ulteriore facoltà di incrementare le risorse di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Tali risorse:*
- ✓ *operano in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017;*
- ✓ *gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e risultato delle EQ);*

Il monte salari 2021 del Comune di Nole, come rilevato dal Conto Annuale del medesimo anno, risulta pari ad € 599.560,00.
Lo 0,22% di detto monte salari corrisponde ad una somma complessiva di € 1.319,03, che il Comune di Nole ha la possibilità di stanziare ad incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente;
Il suddetto importo è da ripartirsi in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, tra il fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 906,27 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 destinato alla retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di EQ per € 412,76.

f) Incremento ai sensi dell'art. 58, comma 1 CCNL 2022/2024 – quota una tantum anni 2024 e 2025
*L'art. 58 comma 1 del CCNL 2022/2024 ha stabilito che a decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione.*

La quota relativa agli anni 2024 e 2025 pari ad € 839,38 annui, per un totale di € 1.678,76, viene riportata, una tantum, nel fondo risorse decentrate dell'anno 2026 tra le risorse variabili.

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2026 ad oggetto "CCNL 23 febbraio 2026 - Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale";

- Ritenuto di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte giuridica - per il triennio 2026-2028 - e la parte economica, con specifico riferimento all'anno 2026, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell'ottica del conseguimento delle seguenti finalità:
  - congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
  - idonea e appropriata disciplina dell'istituto delle progressioni orizzontali, funzionale anch'essa ad assicurare un'adeguata premialità del merito;
  - equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro che comportano particolare disagio o rischio per il personale;

- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16.09.2025 di approvazione del DUP 2026/2028 e n. 77 del 09.12.2025 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

- Constatato che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2026/2028 - iscritti in corrispondenza dell'annualità 2026 - destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
  - alla regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio interessato;
  - alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari;

  Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

## DELIBERA

1. di definire, per le premesse in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, lo stanziamento **delle risorse decentrate di parte variabile** destinate a incrementare - nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. - lo stesso Fondo risorse decentrate:
   - Art. 79, comma 3 CCNL 16.11.2022 - 0,22% del monte salari 2018
     L'importo è quantificato in € 740,81, da ripartirsi in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 539,69 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 destinato alla retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di EQ per € 201,12.
   - Art. 79, comma 2, lettera b) CCNL 16.11.2022 - 1,2% monte salari 1997
     Non vengono stanziate risorse in quanto, essendo assoggettate alle limitazioni disposte dal D.Lgs. 75/2017, verrebbero comunque detratte dal fondo risorse decentrate in quanto già soggetto alla decurtazione per il rispetto del limite 2016.
   - Art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16.11.2022 – economie fondo straordinario
     Non si sono verificate economie relativamente al fondo straordinario dell'anno 2025.
   - Art. 80, comma 1, ultimo periodo CCNL 16.11.2022 – risorse residue anno precedente
     Sono rese disponibili risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno precedente, derivanti da parte stabile, per € 2.707,40.
   - Art. 58, comma 2 CCNL 23.02.2026 – 0,22% monte salari 2021
     L'importo è quantificato in € 740,81, da ripartirsi in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, tra il fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 906,27 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 destinato alla retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di EQ per € 412,76.
   - Incremento ai sensi dell'art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026 – quota una tantum anni 2024 e 2025
     La quota relativa agli anni 2024 e 2025 pari ad € 839,38 annui, per un totale di € 1.678,76, viene riportata, una tantum, nel fondo risorse decentrate dell'anno 2026 tra le risorse variabili.

2. di **impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive e gli indirizzi** appresso indicati, in merito alla conduzione del negoziato decentrato relativo alla definizione del contratto integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali per la parte giuridica - per il triennio 2026/2028 - e la parte economica, quest'ultima con specifico riferimento all'anno 2026:
   a) destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della performance organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance;

b) stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 48 del CCNL 2022/2024 venga destinata a n. 1 dipendente per settore, a condizione del raggiungimento della valutazione minima richiesta;
c) mantenere quanto disciplinato relativamente all'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL vigente, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, confermando in anni tre il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;
d) destinare in via prioritaria al finanziamento dei nuovi differenziali stipendiali l'importo delle progressioni economiche storicamente attribuite al personale cessato o trasferito, l'eventuale Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del medesimo personale e lo stanziamento aggiuntivo di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL-2022 (euro 84,50 x dip. al 31/12/2018).
e) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-*bis* del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
f) prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;
g) prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
   - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD);
   - specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale Elettorale;
   - specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale in assenza del Responsabile di Settore;

3. di dare atto che l'adozione del presente atto di indirizzo non esclude la facoltà, per la Giunta Comunale, di impartire in un secondo momento ulteriori e più ampi e dettagliati indirizzi sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, del CCNL 23 febbraio 2026;

4. di trasmettere la presente deliberazione ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data **10/11/2026** viene sottoscritto

| **IL PRESIDENTE** | **IL SEGRETARIO COMUNALE** |
|---|---|
| Firmato digitalmente | Firmato digitalmente |
| F.to : BERTINO Luca Francesco | F.to : BARBATO dott.ssa Susanna |

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 10/11/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
BARBATO dott.ssa Susanna

---

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*